

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LA CORTE DI CASSAZIONE CHIARISCE I CONFINI OPERATIVI

Voluntary disclosure senza restrizioni

No a una forzata restrizione del campo applicativo della voluntary disclosure. Con la sentenza 10801 del 12 marzo 2019, la Corte di cassazione chiarisce i confini operativi della voluntary disclosure a garanzia dei contribuenti che hanno aderito alla procedura. Cause ostantive e di non punibilità, nonché effetti dell'istituto sulle misure cautelari, vagliati nel rispetto del dato legislativo.

Si è dovuto attendere sino al 12 marzo scorso, con la sentenza 10801 della Terza sezione penale della Cassazione, perché il campo applicativo della voluntary disclosure (c.d. v.d.) venisse autorevolmente definito, con una negazione espressa a forzature ermeneutiche volte a restringerlo.

In passato la procedura di collaborazione volontaria è stata vagliata dalla Suprema Corte per questioni di più immediata risoluzione, quali l'inoperatività della copertura penale per reati – specificamente l'appropriazione indebita – pacificamente non contemplati dal legislatore. Ora, con una pronuncia che sarà certo attenzionata dagli interpreti – rassicurando peraltro alcuni tra i contribuenti che, pur avendo aderito alla procedura, si trovano coinvolti in un procedimento penale – sono stati forniti chiarimenti sulle cause ostantive e di non punibilità previste dalla legge 186/2014. Un particolare focus è altresì dedicato alla sottoponibilità a sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle somme di denaro che – pur coi limiti intrinseci dovuti alla fungibilità del bene (che ne precludono l'identificabilità fisica) – sono riconducibili a quelle già oggetto di emersione. Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame di Roma aveva annullato il decreto di sequestro preven-

tivo disposto dal gip nei confronti di due soggetti che, nella loro qualità di legali rappresentanti e amministratori unici di diverse società, erano indagati per il reato di cui all'art. 2, dlgs 74/2000 per aver fatto uso di fatture per operazioni inesistenti indicandole nelle dichiarazioni annuali. Dirimente per il Tribunale, in senso impeditivo all'applicabilità del provvedimento cautelare (nonché alla stessa contestazione del reato tributario), era che i due indagati avessero aderito alla v.d. per il rientro di somme non dichiarate provenienti proprio da quelle attività illecite di impiego di fatture false per cui si era instaurato il procedimento penale. Posto che la procedura si era perfezionata con il pagamento degli importi dovuti a titolo di imposte evase e di sanzioni, come calcolati dall'Agenzia delle Entrate, era invocabile la causa di non punibilità che l'art. 5-quinquies dl 167/1990 prevede, nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria, per alcuni reati tra cui la fattispecie di dichiarazione fraudolenta ex art. 2, dlgs 74/2000.

Ricorrendo per Cassazione, la Procura sosteneva invece che nel caso di specie la spontaneità che deve connotare l'emersione era inficiata dall'avvenuto sequestro, in un momento antecedente alla presentazione di domanda di accesso alla v.d. delle fatture false emesse da una delle società coinvolte nel circuito criminoso. Ne conseguiva l'inefficacia della procedura che, come previsto dalla causa ostantiva di cui all'art. 5-quater, dl 167/1990, è inammissibile se il contribuente (oppure il soggetto solidalmente responsabile nonché concorrente nel medesimo reato) abbia avuto formale conoscenza di accertamenti amministrativi o di procedimenti penali, per

violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della collaborazione. Inoltre, ad avviso del pm, la regolarizzazione (e la relativa copertura penale) avevano riguardato somme non dichiarate, oggetto di imposte evase, non necessariamente coincidenti con il provento del reato di dichiarazione fraudolenta alla base del sequestro in esame.

Tranchant la motivazione con cui la Corte, rifiutando interpretazioni analogiche in malam partem, ha censurato tali assunti.

La Cassazione ha evidenziato come in realtà il sequestro delle fatture a cui si riferiva il pm era intervenuto nei confronti del legale rappresentante della società emittente (non di quella utilizzatrice); quindi destinatario del decreto era un soggetto terzo rispetto agli odiermi indagati, e peraltro per un reato, specificamente il riciclaggio, diverso dall'illecito tributario a questi contestato. Si esulava dunque dal campo applicativo della predetta causa ostantiva; al contempo, doveva ritenersi invece operativa l'esclusione della punibilità prevista dall'articolo successivo, così da divenire illegittima la protrazione di un sequestro, quale quello sottoposto all'attenzione degli Ermellini nel caso che ci occupa, unicamente finalizzato alla confisca del profitto di un reato «coperto» dalla v.d. Né tantomeno era accettabile la tesi della diversità delle somme oggetto della procedura da quelle sequestrate, posto che le disponibilità rimpatriate erano state ricostruite proprio come derivanti dall'impiego delle fatture inesistenti, e quindi come provento del relativo illecito tributario.

**Stefano Loconte
e Giulia Maria Mentasti**

